COMUNE DI BARLETTA

Settore Gare Appalti Contratti Corso Vittorio Emanuele n. 94 - 76121 Barletta

AVVISO PUBBLICO per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 smi, per importi inferiori a € 1.000.000.

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Gare Appalti Contratti del Comune di Barletta n. 157 del 08/02/2019 viene istituito, in modalità digitale, l'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 smi, nel rispetto delle Linee guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Gli operatori iscritti in precedenti elenchi cartacei non saranno incorporati automaticamente, ma devono effettuare una nuova iscrizione.

1. Istituzione dell'elenco degli elenchi di operatori economici

Attraverso l'istituendo elenco di operatori economici qualificati, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 smi, per l'affidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 del D.lgs. 50/2016 smi, di importo inferiore a €1.000.000,00

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. a), b), c) del D.lgs. 50/2016 smi:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 art. 45 D.lgs. 50/2016 smi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 smi;
- g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

È facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di Ditte.

2. Requisiti per l'iscrizione all'elenco di operatori economici

L'elenco viene formato sulla base delle fasce d'importo nonché della natura dei lavori da appaltare e delle categorie e classifiche di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 smi:

Categoria lavori e corrispondenza qualificazione SOA in rapporto alla classifica di appartenenza

Categorie di opere generali

	. •
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
	corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica

Gli operatori economici possono iscriversi, altresì, con riferimento a lavori riconducibili alle ulteriori categorie Speciali e Generali di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 smi

Categorie di opere specializzate

	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
	interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio

OC 10 D	Commonanti non fossista continua
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

Per classifiche superiori alla II, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI ES ISO 9000.

Al momento dell'iscrizione l'operatore economico deve possedere:

a. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

- 1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, in capo a ciascun soggetto ivi indicato;
- 2. iscrizione ove prevista dalla propria natura giuridica alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o analogo registro di altro Stato membro della U.E., ovvero iscrizione ad altro Albo previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del presente avviso;
- 3. sussistenza della regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; 4.insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage), ossia l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Barletta che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;
- 5. inesistenza delle cause interdittive di cui al D.lgs. 159/2011.

b. Requisiti di carattere speciale:

- 1. per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00: possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 smi per lavori eseguiti negli ultimi 5 anni senza alcuna contestazione;
- 2. per i **lavori di importo da € 150.000,00 e inferiori a €1.000.000,00**: "attestazione SOA", in corso di validità, per la/e categoria/e per la/e quale/i si richiede l'iscrizione, in ragione della classifica posseduta.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre **10 giorni** dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione al presente elenco, pena la cancellazione dai medesimi.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la modulistica allegata e la documentazione di cui al successivo punto 3).

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione per una o più categorie, in ragione dell'importo e dei requisiti posseduti.

3. Documentazione in consultazione

L'Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici, fruibile mediante apposita sezione sul Portale Appalti dell'Ente, dove è disponibile quanto occorre per l'iscrizione on-line:

- la determinazione dirigenziale n. 157 del 08/02/2019 con cui si approva la costituzione e tenuta, in modalità digitale, degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori, ai sensi degli artt. 36 del D.lgs.50/2016 smi;
- il presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi;
- la guida operativa per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici interessati e, precisamente le "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

4. Modalità e procedura di iscrizione

L'operatore economico che vuole iscriversi dovrà accedere al Portale Appalti - Area Riservata e procedere con "Registrati" al fine della <u>Registrazione Operatore Economico al Portale</u>, fornendo le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli Operatori Economici.

Ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascuna sezione dell'elenco per la quale si intenda iscriversi.

Successivamente alla registrazione l'operatore economico deve procedere a quanto di seguito riportato:

- compilare la domanda di iscrizione secondo lo schema allegato contenente le dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico con firma digitale;
- caricare sul Portale Appalti, nella pagina dedicata, la documentazione richiesta per l'iscrizione, seguendo le istruzioni del manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti";

Non sono ammesse domande in forma cartacea.

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e, per il rappresentante legale anche **firma digitale.** Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura d'iscrizione negli elenchi degli operatori economici avverranno esclusivamente tramite PEC.

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.

5. Durata dell'iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito www.comune.barletta.bt.it.

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con **cadenza** annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2, utilizzando la funzione "Rinnovo iscrizione" presente all'interno dell'elenco pubblicato sul Portale Appalti.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'elenco degli operatori economici, il sistema invierà un alert telematico (avviso automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

L'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti agli operatori iscritti.

6. Verifica a campione delle richieste di iscrizione e delle dichiarazioni autocertificate - comunicazione esito

L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità contenute nel presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990 smi, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un termine per provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

7. Effetti dell'iscrizione e verifica dei requisiti

Ai fini della conferma dell'iscrizione, l'Amministrazione verifica d'ufficio:

- le dichiarazioni rese dall'operatore in ordine all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura mediante consultazione on-line degli archivi del registro delle Imprese;
- le dichiarazioni concernenti il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, mediante consultazione on-line degli archivi dell'ANAC;

Il possesso dei requisiti ex art. 90, D.P.R. 207/2010 smi, invece, è dimostrato dai concorrenti mediante dichiarazione inserita nella domanda di iscrizione della eventuale documentazione richiesta.

Per quanto concerne le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016 smi, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 smi, a eccezione dei requisiti antimafia, l'Amministrazione procede alla verifica, mediante estrazione a campione di un numero congruo di operatori economici, dopo l'iscrizione dei medesimi e particolarmente in occasione delle singole procedure in riferimento agli affidatari.

8. Ordine di iscrizione, modalità di selezione degli operatori da invitare e pubblicazione degli Elenchi

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione. L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla categoria ed importo dei lavori da affidare, utilizzando un criterio rotativo automatizzato che garantisce meccanismi automatici di rotazione e sorteggio degli operatori economici presenti nell'elenco. Inoltre, in fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni, al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo sia insufficiente

rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

9. Cancellazione dagli elenchi

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- 1. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 2);
- 2. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale speciale in occasione delle verifiche espletate dall'Amministrazione secondo quanto indicato al precedente art. 7, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- 3. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
- 4. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente articolo 5;
- 5. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni verso l'amministrazione;
- 6. per formale richiesta dell'operatore economico.

Nei casi da 1 a 5, l'Amministrazione - prima di procedere all'esclusione - invia all'Operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 5 ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'Amministrazione può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. Al verificarsi di situazioni di cui al punto 6), la cancellazione ha efficacia triennale, salvo l'ipotesi di una durata indeterminata della stessa, in relazione alla gravità dei fatti.

La gestione degli elenchi è affidata al Settore Gare Contratti Appalti, sito in Barletta al Palazzo di città, al Corso Vittorio Emanuele II n. 94, tel. 080.578462/478/474 - PEC: dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Dirigente pro tempore del Settore Gare Contratti Appalti.

10. Trattamento Dati Personali –Informativa privacy

In conformità al GDPR (*General Data Protection Regulation*) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196;

- il titolare e responsabile dei dati trattati è il Dirigente pro tempore del Settore Gare Appalti Contratti del Comune di Barletta.

La registrazione e la domanda d'iscrizione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Allegata domanda di iscrizione

Barletta 15.02.2019

Il Dirigente Dott.ssa Santa Scommegna (firmato digitalmente)